



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 03/08/2020	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU – ANNO 2020.
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **18:20** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione**, in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Consigliere Comunale	BALLOI GIAN BASILIO		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FABIOLA	Si	
Consigliere Comunale	DEMURTAS VALENTINA		Si
Presidente del Consiglio Comunale	ENNE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	FANNI CHIARA STELLA	Si	
Consigliere Comunale	LADU MARIO	Si	
Consigliere Comunale	MURA MARIA MERCEDE		Si
Consigliere Comunale	MURGIA LUCIA	Si	
Consigliere Comunale	MURRU GIOVANNI SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	PIRAS LODOVICO	Si	
Consigliere Comunale	SUGAMELE NICOLETTA		Si
Consigliere Comunale	TODDE FREDERIC ERMINIO	Si	

Presenti: **9**

Assenti: **4**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Enne Giovanni** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso Atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'art. 1, al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, purché tale scelta sia motivata dal Consiglio comunale e non arrechi pregiudizio agli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 193 del Tuel;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento, purché tale scelta sia motivata dal Consiglio comunale e non arrechi pregiudizio agli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 193 del Tuel;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, purché tale scelta sia motivata dal Consiglio comunale il quale deve garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio considerando ogni aspetto della gestione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, purché tale scelta sia motivata dal Consiglio comunale il quale deve garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio considerando ogni aspetto della gestione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, purché tale scelta sia motivata dal Consiglio comunale il quale deve garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio considerando ogni aspetto della gestione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del TUEL;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso Atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari almeno a quello previsto nell'anno 2019, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad €. - 57.972,29;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso*

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 .»;*

Considerato che:

- la legge di conversione del decreto rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020 (prima fissato 31.07.2020);
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato l'art. 138 del decreto legge 34/2020, che interviene per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali disciplinato dall'art. 107 del D.L 18/2020 (Cura Italia)

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D" con riserva allo stato dello 0,76%
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del Servizio Finanziario Murredda dott.ssa Maria Nina, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 facenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Revisore, Pistis dott.ssa Mariangela, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), del d. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 - TUEL, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D. L 174/2012;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di approvare, per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Aliquota IMU	Tipologia di immobile
esente	Abitazione principale (escluse cat.A01,A08,A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07)
esente	Abitazione principale di soci assegnatari di Coop. edilizie (cat .A, pertinenze: C02, C06, C07)
5 ‰ con detrazione € 200.00	Abitazione principale cat.A01,A08,A09, e relative pertinenze: C02, C06, C07
9,1 ‰ con detrazione € 200.00	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o ERP
9,1 ‰	Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne cat.A01,A08,A09) riduzione 50% base imponibile
9,1 ‰	Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10)
9,1 ‰	Uffici e studi privati (cat. A10)
9,1 ‰	Negozi e botteghe (cat. C01)
9,1 ‰	Magazzini e locali di deposito (cat. C02)
9,1 ‰	Laboratori per arti e mestieri (cat. C03)
9,1 ‰	Fabbricati generici cat. B (C04, C05)
9,1 ‰	Altri immobili (cat. C06,C07 - stalle scuderie rimesse autorimesse - tettoie)

2,5 ⁰ / ₀₀	Beni Merce (fabbricati realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e invenduti)
9,1 ⁰ / ₀₀	Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05, D10)
9,1 ⁰ / ₀₀	Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)
9,1 ⁰ / ₀₀	Soggetti AIRE, già pensionati all'estero
1 ⁰ / ₀₀	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. D10)
1 ⁰ / ₀₀	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cat. A,C02,C06,C07)
8,6 ⁰ / ₀₀	Aree fabbricabili
esenti	Terreni agricoli
esenti	Terreni incolti
esenti	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- 2) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- 3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Enne Giovanni	Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 12/08/2020

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **12/08/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 12/08/2020

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda